

## S T A T U T O

### ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione denominata: **"ARCHIMEDE - Associazione Italiana Assistenza agli Spastici A.I.A.S. SEZIONE DI LAIVES, Organizzazione di Volontariato (ODV)"**,

ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Solo a seguito dell'iscrizione nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.lgs. 117/2017, l'Associazione potrà utilizzare nella denominazione l'indicazione "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" e avrà l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Essa è sezione e articolazione territoriale dell'A.I.A.S. Nazionale, Ente del Terzo Settore, Rete associativa, e parte integrante della stessa, e ne persegue le finalità e accetta e osserva il relativo statuto facendolo proprio. Dichiaro pertanto di accettare lo statuto nazionale e i vari regolamenti dell'Associazione e quanto in essi contenuto e di sottostare ai deliberati degli organi centrali dell'A.I.A.S.

### ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di **Laives** (Bolzano), frazione San Giacomo, alla via San Giacomo n. 159.

### ART. 3 - DURATA

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

### ART. 4 - SCOPO

L'Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico - partitica, religiosa e razziale, e non ha fini di lucro.

Esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. 117/17, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Nello specifico ed in tale spirito opera nei seguenti settori:

a) Prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui alla lettera c) dell'articolo 5 del D.lgs. 117/2017;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui alla lettera d) dell'articolo 5 del D.lgs. 117/2017;

c) organizzazione, promozione e gestione di attività turistiche di interesse sociale;

d) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e s.m.i, nonché ogni altra attività di carattere residenziale diretta a soddisfare bisogni delle persone svantaggiate;


e) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 e s.m.i.

L'associazione promuove iniziative ed attività tese a soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, a rimuovere ostacoli di ordine materiale, politico, economico e sociale e culturale che di fatto, limitano il rispetto della dignità umana ed i diritti di autonomia delle persone con disabilità ed impediscono il pieno sviluppo

della loro personalità e la loro partecipazione alle attività culturali, politiche, economiche e sociali.

Considera basilare lo sviluppo della cultura dell'handicap e della solidarietà di ogni persona, che a prescindere dallo stato di salute e dall'età, ha diritto inalienabile ad una vita libera e il più possibile indipendente:

- instaura ed intensifica i rapporti con gli organi legislativi, internazionali, nazionali e regionali, con gli Enti locali, e centri Pubblici e privati, che attuano servizi di cura, assistenza e/o riabilitazione socio sanitaria e/o di ricerca, allo scopo di sensibilizzarsi ad agire in sede legislativa ed operativa in armonia con le esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
- promuove e sollecita ricerche sistematiche, prioritariamente sulle cause delle patologie encefaliche, nonché delle varie forme che causano la disabilità, la loro prevenzione e sui metodi più efficaci per attuare i vari trattamenti riabilitativi; dà alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario, psicologico, educativo e legislativo per un'adeguata comprensione e gestione della situazione;
- promuove l'attività riabilitativa, assistenza socio sanitaria e psicopedagogica a favore delle persone diversamente abili;
- svolge programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali dei Centri di Riabilitazione per persone diversamente abili;
- presta assistenza e consulenza tecnica in campo sociale e sanitario;
- promuove la istituzione e gestisce Centri e servizi di Riabilitazione e socio assistenziali di cui alle leggi 104/92 e 328/00 in favore di persone con disabilità anche in regime di convenzione con Enti pubblici, col S.S.N. e regionale mediante l'istituto dell'accreditamento;
- potrà istituire e gestire servizi a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie con espressa esclusione di fini di lucro, anche indiretto o che non rientrino in quelle tese alla integrazione sociale delle persone in situazione di handicap;
- potrà sollecitare gli Enti Pubblici competenti ad applicare le leggi vigenti in materia di disabilità, istituire Centri di orientamento e formazione professionale, contribuire alla completa integrazione delle persone con disabilità, realizzando nei diversi quartieri, servizi sociali, residenziali, diurni, comunità protette, centro socioriabilitativi ed educativi, che perseguano gli scopi di rendere possibile una vita di relazione integrata;
- istituisce e gestisce corsi di laurea, scuole o corsi di formazione o specializzazione per operatori preposti all'azione di recupero, terapeuti della riabilitazione, psicologi, assistenti sociali, educatori professionali, pedagogisti, assistenti alla persona ed ogni altra professione utile ai fini della riabilitazione della persona con disabilità, nonché corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento, ad alto contenuto tecnologico, per le persone in situazioni di handicap, per aiutarle nell'integrazione sociale;
- mantiene intese, collaborazioni e rapporti con le organizzazioni sociali e culturali e le associazioni nazionali e/o estere che si occupano delle persone in situazioni di handicap per la soluzione dei problemi che le accomunano;
- svolge senza scopo di lucro ogni attività, utile al raggiungimento delle finalità e scopi indicati, compreso la gestione di scuole di specializzazione e ogni altra scuola, corsi e/o attività finalizzate alla formazione e all'aggiornamento del personale dell'ente docente,



dirigente, A.T.A., con esclusione di ogni altra che non sia direttamente connessa alle finalità e scopi suindicati;

- si impegna a far realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali, le strutture socio riabilitative e risorse economiche che siano sufficienti ed idonei a garantire una reale sicurezza sociale e condizioni di vita dignitose anche ai disabili che non possono lavorare;

- potrà istituire centri di ricerca per l'applicazione dell'informatica nel campo dei sistemi di comunicazione alternativa e per migliorare la qualità della vita delle persone diversamente abili; - istituire Centri di Ricerca;

- aiuta le persone diversamente abili a diventare, per quanto possibile, indipendenti fisicamente, socialmente ed economicamente; consiglia ed assiste i loro genitori e chiunque si occupi dei loro problemi;

- cura l'istruzione e la qualificazione professionale delle persone diversamente abili favorendone l'inserimento nella scuola e nel mondo del lavoro;

- coordina, istituisce e gestisce Centri di orientamento, addestramento professionale e di lavoro protetto;

- cura, nello svolgimento della propria attività, l'occupazione di persone svantaggiate;

- promuove, coordina e gestisce ogni altro servizio utile al soddisfacimento dei bisogni delle persone diversamente abili e delle loro famiglie;

- collabora con gli altri Centri ed Istituzioni per una adeguata ed idonea riabilitazione ed inserimento sociale delle persone diversamente abili.

L'associazione può inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, entro i limiti indicati dall'articolo 6 del D.lgs. 117/2017.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### **ART. 5 - PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo

- dalle entrate così costituite:

a) quote sociali e dalla ripartizione delle stesse secondo quanto stabilito dall'AIAS Nazionale; da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione

b) da eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti di terzi e rendite patrimoniali

c) da contributi pubblici e privati

d) da entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, D.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione e prosecuzione dell'attività in forma di

organizzazione di volontariato non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita, o lo scioglimento dell'organizzazione di volontariato. Ai sensi dell'art. 8, commi 1, D.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ARCHIMEDE - AIAS, sezione di Laives, costituita in ODV ha piena autonomia gestionale, patrimoniale, amministrativa e contrattuale. La sezione non impegna l'Associazione Nazionale per le obbligazioni da essa assunte e viceversa. Analogamente non impegna le altre sezioni AIAS per le obbligazioni da essa assunte e viceversa.

#### **ART. 6 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO**

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

L'associazione, ogni anno, provvede a trasmettere l'elenco degli associati e a versare all'Associazione Nazionale A.I.A.S. una percentuale delle quote associative riscosse a norma dello Statuto Nazionale.

#### **ART. 7 - ASSOCIATI**

Possono essere associati dell'associazione tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che accettino lo Statuto dell'associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e permanente e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

L'associazione non impone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 32, comma 1, D.lgs. n. 117 del 2017, il numero degli associati non deve essere inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.


Ai sensi dell'art. 32, comma 1 bis, D.lgs. n. 117 del 2017, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel precedente comma, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Possono essere associati dell'Associazione anche altri enti del terzo settore, o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

L'ammissione dell'associato è deliberata dal Consiglio direttivo su richiesta scritta dell'interessato presentato da almeno due associati.

Nel caso di richieste di adesione non presentate da almeno due associati, l'ammissione viene deliberata dall'assemblea dei soci.

La domanda deve contenere: il nome e cognome, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, la data di nascita, la residenza, codice fiscale nonché la dichiarazione di adesione dello



Statuto e degli eventuali regolamenti, nonché dello statuto dell'AIAS Nazionale, e la dichiarazione di volersi attenere alle deliberazioni adottate dagli organi sociali e di prestarvi osservanza.

L'organo amministrativo o l'assemblea degli associati, deliberano sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Il Consiglio Direttivo, deve provvedere in ordine alle domande di ammissione nella prima seduta utile successiva alla presentazione della domanda. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro degli associati. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda si intende che essa è stata respinta.

In caso di diniego, da parte del Consiglio Direttivo, l'interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati. L'Assemblea degli associati decide in via definitiva; la decisione deve essere comunicata immediatamente per iscritto all'interessato.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi dell'associazione e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod.civ., alle condizioni poste dall'art. 29 del D.lgs. n. 117/2017;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, D.lgs. n. 117/2017.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto, e gli eventuali regolamenti interni, e lo statuto dell'AIAS Nazionale;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea dell'AIAS Nazionale. La sezione verserà alla Sede Centrale le percentuali delle quote associative stabilite anno per anno dall'assemblea nazionale.

#### **ART. 8 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO**

La qualifica di associato si perde per:

- recesso
- per morosità nel pagamento della quota sociale al 31 dicembre di ogni anno;
- per decadenza;
- per espulsione.

La decadenza è pronunciata nei confronti degli associati falliti, interdetti o inabilitati.

L'espulsione è adottata nei confronti degli associati che:

- a) non ottemperino o comunque violino le disposizioni del presente statuto;
- b) in qualunque modo arrechino danno materiale o morale all'associazione;
- c) versino in stato di incompatibilità;
- d) siano riconosciuti colpevoli con sentenza definitiva di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede, la morale, la persona o il patrimonio.

L'associato viene sospeso cautelativamente fino all'accertamento dei fatti nei casi in cui può essere espulso oppure per atti, compresi quelli contrari allo statuto, che possono danneggiare moralmente l'associazione nelle sue varie articolazioni.

I provvedimenti di decadenza, di sospensione o di espulsione sono adottati dal Consiglio direttivo della Sezione. Il provvedimento di sospensione in caso di urgenza è adottato dal presidente dell'associazione.

#### **ART. 9 - INCOMPATIBILITÀ**

I dipendenti della sezione non possono essere associati della stessa. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

#### **ART. 10 - VOLONTARI**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese forfettari.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del D.lgs. 117/17.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione deve tenere un registro dei volontari. Se solo i soci dell'associazione sono volontari dell'associazione, ciò può essere annotato anche nel libro degli associati riguardo ai soci che sono volontari.

Se invece, l'associazione si avvale anche dell'attività di volontariato di persone che non sono soci dell'associazione, deve essere redatto un proprio elenco delle persone che prestano attività di volontariato.

#### **ART. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, l'Organo di controllo, e organo di revisione (se ne ricorrono i presupposti). Tutte le cariche sociali, ad eccezione dell'organo di controllo obbligatorio, sono gratuite, poiché esercitate nella qualità di volontario, e non possono dar luogo alla attribuzione di compensi di qualsiasi natura.

#### **ART. 12 - ASSEMBLEA**

La Sezione assicura la gestione democratica degli organismi liberamente eletti dall'assemblea degli associati. L'assemblea è



costituita da tutti gli associati dell'associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio (o rendiconto di cassa). L'assemblea inoltre deve essere convocata dal presidente quando se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta dall'organo di controllo oppure ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) elegge, nomina e revoca i componenti gli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) nomina i delegati che rappresenteranno l'associazione all'assemblea Nazionale AIAS;
- c) approva il bilancio di esercizio (o rendiconto di cassa);
- d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e lo statuto;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
- g) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o altro organo sociale;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno corrente.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può delegare ad altro associato con apposita delega in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, o un numero massimo di 5 associati ove il numero degli associati sia superiore a 500.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto in caso di votazioni aventi per oggetto persone fisiche.

Le elezioni del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e dell'organo di revisione hanno luogo a scrutinio segreto.

L'intervento in assemblea è possibile anche attraverso mezzi di telecomunicazione, come anche l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile identificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, l'ordine del giorno e l'elenco delle materie da trattare, trasmessa almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci dell'associazione.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza dei voti degli associati presenti sia in prima che seconda convocazione.

Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza dei due terzi degli aventi diritto a partecipare con diritto di voto all'assemblea e, in seconda convocazione la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto. L'assemblea delibera le modifiche dello statuto con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vice-Presidente e, in mancanza, su designazione dei presenti, da qualsiasi altro aderente all'associazione.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.

#### **ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno 5 membri, compreso il Presidente ed il Vice presidente.

I consiglieri devono essere soci dell'associazione, durano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono sempre rieleggibili.

Possono rivestire cariche sociali gli associati iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente che abbiano rinnovato il tesseramento per l'anno in corso.

Si applica l'articolo 2382 cod.civ. inerente alle cause di ineleggibilità e decadenza.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, indicando oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell'articolo 26 del D.lgs. 117/17, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice Presidente, il segretario ed il Tesoriere (queste ultime due cariche possono essere cumulate nella stessa persona).

La carica di Consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea;
- sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'articolo 9 dello statuto;
- perdita della qualità di associato al verificarsi di una delle condizioni previste dall'articolo 8.

Ove per qualsiasi causa venga meno la maggioranza dei consiglieri il Consiglio Direttivo in carica decade e il Presidente o il Consigliere più anziano per età convocherà al più presto l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Al consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- b) la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea;
- c) nominare il Vice presidente, il segretario e il tesoriere dell'associazione;
- d) redigere entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione o rendiconto di cassa e l'eventuale bilancio sociale;
- e) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli





- f) amministrare i beni dell'associazione ed autorizzarne le spese ed esercitare i relativi controlli;
- g) può delegare l'adempimento di particolari compiti a singoli membri o a commissioni appositamente nominate;
- h) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- i) provvedere per ogni altra necessità dell'associazione;
- j) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, almeno 5 giorni prima dell'adunanza, ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dall'organo di controllo.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipi con giustificato motivo a tre sedute consecutive decade di diritto dalla carica.

Alla sostituzione si provvede entro la prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla sua decadenza, nominando il primo dei non eletti. Allo stesso modo si provvede ove per qualsiasi motivo un eletto non accetti la carica o si dimetta dalla stessa.

Il Consigliere in surroga scade col termine naturale del mandato del Consiglio Direttivo.

A tutti i componenti il Consiglio Direttivo spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il Consiglio Direttivo può farsi coadiuvare da comitati tecnico-scientifici cui demandare il compito di fornire pareri su questioni organizzative, tecniche, scientifiche, giuridiche ed editoriali, al fine di migliorare ogni attività che l'Associazione si propone di effettuare nell'ambito dello spirito statutario. Essi durano in carica fino alla conclusione dell'incarico affidato.

#### **ART. 14 - PRESIDENTE**

Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza legale dell'associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli associati è dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

#### **ART. 15 - VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

#### **ART. 16 - IL SEGRETARIO**

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo. Il segretario cura la tenuta del libro verbali assemblee e del consiglio direttivo.

#### **ART. 17 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati o aderenti;
- b) libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea;
- c) libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) il registro dei volontari dell'associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto dallo stesso organo. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante formale richiesta al consiglio direttivo.

#### **ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO e di REVISIONE**

L'organo di controllo, anche monocratico, ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 117/17, è monocratico è nominato dall'Assemblea degli associati, non necessariamente tra gli associati, resta in carica tre anni ed è rieleggibile. È scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma 2 del codice civile. Delle riunioni redige apposito verbale che va trascritto sul libro delle adunanze e deliberazioni. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decade dall'incarico si provvede alla sua sostituzione tramite nuova elezione da parte dell'assemblea.

Il membro dell'organo di controllo, a cui si applica l'articolo 2399 del c.c., deve essere indipendente ed esercitare la sua funzione in modo obiettivo ed imparziale.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione con riferimento alle disposizioni del D.L. 231/2001;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D.lgs. 117/17;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/17 e predisporre la relazione;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio;
- g) nei casi previsti dall'articolo 31 comma 1 del D.lgs. 117/17, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti purché iscritto nell'apposito albo dei revisori dei conti.

L'organo di revisione, qualora nominato ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 117/17, può essere formato da un unico componente o da una società di revisione, viene eletto dall'assemblea, non necessariamente tra gli associati. Il componente l'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti, e deve essere prevista una remunerazione dell'incarico facendone riferimento alle tariffe professionali.



L'organo di revisione rimane in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione completa dei conti. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige apposito verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione esclusa la carica di organo di controllo.

#### **ART. 19 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 20 - BILANCIO DI ESERCIZIO**

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere entro 4 mesi il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi ed oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del D.lgs. 117/2017.

Il bilancio dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli associati entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio in tempo utile al successivo deposito entro il 30 giugno di ogni anno al RUNTS, come disposto dall'articolo 48 comma 3 del D.lgs. 117/17.

#### **ART. 21 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE**

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro annui, l'associazione deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale. Il bilancio sociale deve essere redatto in conformità alle previsioni di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/17.

#### **ART. 22 - CONVENZIONI**

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, stipulate ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs. 117/2017, sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina le modalità di attuazione.

**ART. 23 - PERSONALE RETRIBUITO**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

**ART. 24 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea degli associati con le maggioranze previste dall'art. 12.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo il quale è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto con priorità in favore dell'AIAS Nazionale Ente del Terzo Settore.

**ART. 25 - RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 117/17 (Codice del Terzo Settore) e, per analogia ed estensione, le norme dello statuto nazionale dell'AIAS, oltre alle norme del Codice Civile e dalle altre leggi in materia di associazione in quanto compatibili.

Fino all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.